SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 290**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 14

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Nuovo catasto edilizio urbano

Avvisi di rettifica relativi ai prospetti dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni delle province di:

	Fascicolo
MILANO, BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, MANTOVA, PAVIA e VARESE della Regione Lombardia	1
VENEZIA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO e VICENZA della Regione Veneto	2
BOLZANO e TRENTO della Regione Trentino-Alto Adige	3

(Decreto ministeriale 27 settembre 1991)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 78:

Cassa depositi e prestiti: 17ª estrazione di cartelle 9% effettuate nell'anno 1991.

91A5478

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 agosto 1991, n. 389.

Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti nautiche.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto, come sostituito da ultimo dall'art. 18 della legge 26 aprile 1986, n. 193;

Visti gli articoli 24 e 25 della legge 16 aprile 1986, n. 193;

Considerato che ai sensi del secondo comma di detto art. 22 gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere che gli esami siano svolti presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato il relativo corso di preparazione;

Considerato altresì che ai sensi del terzo comma del medesimo art. 22 è necessario, al fine di cui sopra, stabilire le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Ritenuto opportuno definire anche i requisiti che debbono avere gli enti e le associazioni nautiche per essere considerati a livello nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 1267 del 20 agosto 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere lo svolgimento degli esami presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato i relativi corsi di preparazione. A tal fine devono inoltrare apposita domanda alle capitanerie di porto o agli uffici circondariali marittimi o agli uffici provinciali della motorizzazione civile competenti per territorio.

2. La domanda deve contenere:

a) l'elenco nominativo dei candidati (non inferiore a 10 per ogni sessione di esame);

b) l'indicazione della sede di svolgimento degli esami teorici e pratici;

c) il nominativo del proprio rappresentante e del supplente in seno alla commissione d'esame.

3. Devono inoltre essere trasmesse, in allegato, le domande di ammissione agli esami presentate dai candidati nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5.

4. L'autorità marittima o della motorizzazione civile che riceve la domanda deve comunicare all'ente ed all'associazione nautica richiedente il calendario degli esami almeno dieci giorni prima dell'inizio degli stessi.

Art. 2.

1. Gli esami si svolgono davanti ad una commissione nominata, secondo le rispettive competenze, dal capo del circondario marittimo o dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Servizio autonomo della navigazione interna.

2. La composizione della commissione è quella prevista per gli esami presso gli uffici marittimi o della motorizzazione civile, di cui ai regolamenti n. 458 del 6 dicembre 1990 e n. 173 del 16 marzo 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1991 con l'aggiunta di un quarto membro quale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautica.

Art. 3.

1. I componenti della commissione d'esame, hanno diritto al trattamento di missione nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato da liquidarsi a carico degli enti e delle associazioni nautiche interessate.

Art. 4.

1. Per essere ammesso agli esami il candidato deve presentare la domanda agli uffici marittimi o della motorizzazione civile competenti per territorio tramite l'ente o l'associazione nautica richiedente come previsto dall'art. 1.

Art. 5.

1. Le modalità di svolgimento degli esami e i programmi sono quelli previsti per il conseguimento delle abilitazioni presso gli uffici marittimi o della motorizzazione civile di cui ai regolamenti n. 458 del 6 dicembre 1990 e n. 173 del 16 marzo 1991 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1991.

Art. 6.

1. Dell'esito degli esami viene data comunicazione all'ente o all'associazione nautica interessati.

2. In caso di esito favorevole dell'esame le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonché dagli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.

Art. 7.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento il Ministero della marina mercantile e il Ministero dei trasporti redigono un apposito elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale.

2. Di tale elenco viene data comunicazione ai rispettivi uffici periferici.

3. Gli enti e le associazioni nautiche per essere considerate a livello nazionale devono, all'atto della domanda di inserimento nell'apposito elenco di cui al precedente comma:

a) avere lo scopo previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative non a fine di lucro;

b) avere svolto attività d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;

c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimità delle acque marittime od interne idonea allo svolgimento dell'attività nautica.

Art. 8.

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, gli enti e le associazioni nautiche interessate devono inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio.

2. A detta istanza, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione e presentata in duplice copia di cui una in bollo, deve essere allegata idonea documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.

3. Sull'accoglimento dell'istanza esprime il proprio parere una commissione presieduta dal direttore della divisione nautica da diporto del Ministero della marina mercantile e composta da due funzionari rispettivamente in rappresentanza del Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio e del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna.

4. La commissione può richiedere il parere degli organi periferici delle due amministrazioni e compiere gli atti istruttori necessari ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 9.

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale iscritte nell'elenco debbono comunicare alle due amministrazioni competenti ogni variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Art. 10.

1. Come previsto dall'art. 25 della legge n. 193 del 1986, con l'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono più autorizzati al rilascio delle patenti nautiche.

2. Da parte delle amministrazioni interessate saranno impartite le opportune disposizioni ai propri uffici periferici per la presa in carico e custodia della documentazione relativa alle patenti rilasciate da parte degli enti e delle associazioni nautiche di cui al precedente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 agosto 1991

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1991
Registro n. 10 Marina mercantile, foglio n. 163

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 20 e 22 della legge n. 50/1971, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 della legge n. 193/1986, è il seguente:

«Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowat o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».

«Art. 22. — Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 20, nonché le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della Marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure di un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.

Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonché per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti».

— La legge n. 193/1986 reca: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico». L'art. 24 di detta legge abroga l'art. 45 della citata legge n. 50/1971 del seguente tenore:

«Art. 45. — Le disposizioni e le modalità necessarie per il riconoscimento di enti od associazioni nautiche per gli effetti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

L art. 25 della stessa legge così recita:

«Art. 25. — Gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, già conferiti agli stessi».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Il D.M. n. 458/1990 reca: «Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per la navigazione, senza limiti di distanza dalla costa, di imbarcazioni da diporto a vela e a motore nonche per il comando di navi da diporto . Si trascrive il testo del relativo art. 1:
Si trascrive il testo

«Art. 1. — 1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario e delle imbarcazioni da diporto a motore di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, nonché quelli per il rilascio dell'abilitazione al comando delle navi da diporto, si svolgono davanti ad una commissione formata:

a) dal presidente scelto fra: gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina in servizio o in congedo, oppure fra i capitani di lungo corso della Marina mercantile in servizio o in pensione o fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto o fra i funzionari del Ministero della marina mercantile;

b) da due membri scelti fra: i capitani di lungo corso o gli aspiranti capitani di lungo corso o gli ufficiali di vascello in servizio o in congedo o i padroni marittimi o gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto oppure fra gli esperti velisti designati dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile.

3. Alla commissione non può partecipare più di un esperto velista. La partecipazione del membro-esperto velista è obbligatoria nelle commissioni costituite per il rilascio dell'abilitazione al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario.

4. Per il rilascio dell'abilitazione al comando delle navi da diporto uno dei membri della commissione deve essere capitano di lungo corso.

5. Qualora la commissione non sia presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, uno dei membri deve avere tale qualifica.

6. Possono essere designati quali membri anche gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, purché in possesso dei requisiti previsti dal primo comma, lettera *b)*. Non possono essere nominati membri delle commissioni coloro che svolgono funzioni di direttore, d'insegnante, d'istruttore od altre attività presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche.

7. La commissione è nominata con provvedimento del capo del circondario marittimo il quale provvede anche alla nomina dei membri supplenti che, in caso di legittimo impedimento o assenza, sostituiscono i membri effettivi».

— Il D.M. n. 173/1991 reca: «Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa, e dell'abilitazione della condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto». Si trascrive il testo dei relativi articoli 2, 3 e 4:

«Art. 2. — 1. La commissione per il rilascio delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni di cui all'art. 1, nominata dal capo del circondario marittimo, è formata:

a) dal Presidente scelto fra: gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina in servizio o in congedo, oppure fra i capitani di lungo corso della Marina mercantile in servizio o in pensione o fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto o fra i funzionari del Ministero della marina mercantile;

b) da due membri scelti fra: i capitani di lungo corso o gli aspiranti capitani di lungo corso o gli ufficiali di vascello in servizio o in congedo o i padroni marittimi o gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto oppure fra gli esperti velisti designati dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile.

3. Alla commissione non può partecipare più di un esperto velista. La partecipazione del membro-esperto velista è obbligatoria nelle commissioni costituite per il rilascio dell'abilitazione al comando delle imbarcazioni a vela con o senza ausiliario.

4. Per il rilascio dell'abilitazione alla condotta dei motori delle unità da diporto uno dei membri della commissione deve essere un capitano di macchina o aspirante capitano di macchina o ufficiale del Genio navale in servizio o in congedo oppure un meccanico navale di prima classe.

5. Qualora la commissione non sia presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto uno dei membri deve avere tale qualifica.

Art. 3. — 1. La commissione per il rilascio delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto di cui all'art. 1 nominata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., è formata:

dal presidente: il direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile o un funzionario tecnico da lui delegato;

da due membri:

a) un funzionario tecnico dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile abilitato ai sensi dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in qualità di membro;

b) un capitano di lungo corso o un aspirante capitano di lungo corso o un ufficiale di vascello in servizio o in congedo o un padrone marittimo oppure un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o della Lega navale italiana in qualità di membro.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal membro di cui alla lettera *a)*.

3. Per la partecipazione alla commissione del membro-esperto velista si rinvia a quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

4. Per il rilascio dell'abilitazione alla condotta dei motori delle unità da diporto uno dei membri della commissione deve essere nominato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.

5. I membri di cui al comma 1, lettera *b)*, e di cui al comma 4 sono designati dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 4. — 1. All'atto della costituzione delle commissioni di cui ai precedenti articoli vengono nominati altresì i membri supplenti che, in caso di legittimo impedimento o assenza, sostituiscono quelli effettivi.

2. Possono essere designati quali membri anche gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, purché in possesso dei requisiti previsti.

3. Non possono essere nominati membri delle commissioni coloro che svolgono funzioni di direttore, di insegnante, di istruttore od altre attività presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche».

Note all'art. 5:

— Per il titolo del D.M. n. 458/1990 si veda in nota all'art. 2. Per le modalità di svolgimento degli esami e per i programmi ivi stabiliti si consulti il testo di detto decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991.

— Per il titolo del D.M. n. 173/1991 si veda in nota all'art. 2. Per le modalità di svolgimento degli esami e per i programmi ivi stabiliti si consulti il testo di detto decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 193/1986 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 45 della legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.

91G0440

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 ottobre 1991.

Revoca di registrazioni di presidi sanitari per motivi di scarso interesse agronomico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441

Viste le autorizzazioni alla produzione ed all'immissione in commercio, rilasciate dal Ministero della sanità a partire dal 1970, dei presidi sanitari a base di principi attivi: Barban, Bopardoil, Brandol, Bromophos, Bromophos etile, Butocarbossima, Cartap, Cianato di potassio, Cloramben, Cloraniformetano, Clorbenside, Clorbufam, Clorfenac, 2,4-D B, Ditiocarbammati etilene e propilene (esclusione impiego su pomodoro), Dialifos, Dinoterb, Edifenfos, Endotal, Endotion, Etem, Etion, Fenaminosulf, Ferbam, Isocarbamide, Lindano (esclusione impiego sui cereali immagazzinati), MCPB, Nabam, Naled, Nicotina, Pertane, Polisolfuro di calcio, Protoato, Tepp, Tricloronato, Zireb;

Vista la circolare n. 20 del 3 settembre 1990, ed in particolare il paragrafo 7, con la quale sono stati individuati i citati trentasei principi attivi da sottoporre alla istruttoria di revisione per motivi di scarso interesse agronomico, prevenendo la facoltà per le imprese interessate di far pervenire al Ministero della sanità proprie deduzioni sulla validità e attualità dell'uso in agricoltura, da sottoporsi successivamente alla valutazione della commissione consultiva per i presidi sanitari;

Viste le deduzioni delle imprese interessate a sostegno della validità e dell'attualità agronomica dei principi attivi Brandol, Cartap, Clorbufam, 2,4-D B, Ditiocarbammati etilene e propilene (esclusione impiego su pomodoro), Edifenfos, Endotal, Ferbam, Lindano e Polisolfuro di calcio;

Sentito il parere della commissione consultiva per i fitofarmaci, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, che ha condiviso le citate deduzioni sulla validità agronomica dei principi attivi Brandol, Cartap, Clorbufam, 2,4-D B, Ditiocarbammati etilene e propilene (esclusione impiego su pomodoro), Endotal, Ferbam, Polisolfuro di calcio, mentre non ha ritenute valide quelle concernenti i principi attivi Edifenfos e Lindano (esclusione impiego sui cereali immagazzinati);

Sentito il parere della citata commissione consultiva, la quale in considerazione del fatto che la revisione per motivi di scarso rilievo agronomico non implica motivazioni igienico-sanitarie o ambientali, ha proposto la concessione di un periodo di mesi sei per l'esaurimento delle scorte in sede di produzione, e purché conformemente alle norme vigenti, di consentire la commercializzazione dei prodotti sul mercato fino all'esaurimento delle scorte;

Ritenuto di revocare le registrazioni dei presidi sanitari a base dei summenzionati principi attivi risultati di scarso interesse agronomico;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i decreti autorizzativi concernenti la commercializzazione dei sottoelencati presidi sanitari, individuati a mezzo dell'impresa titolare, nonché del numero di registrazione e della data di emanazione.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è concesso un termine di mesi sei per l'esaurimento delle scorte in sede di produzione, purché conformi alle norme vigenti. La commercializzazione dei prodotti sul mercato è consentita fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

Prodotto	Impresa	Reg. n.	Data
Sostanza attiva *Barban:*			
Avencarb	Siapa	6358	16- 5-1985
Sostanza attiva *Bromofos:*			
Nexion ec 40	Shell Italia	0309	7-10-1972
Bromosip	Sipcam	3600	4- 4-1980
Nexion granulare	Shell Italia	2812	8- 8-1978
Nexion polvere secca	Shell Italia	2837	8- 8-1978
Siabrom ec	Siapa	6085	24-10-1984
Siabrom 2 ps	Siapa	6084	24-10-1984
Sostanza attiva *Bromophos etile:*			
Nexagan 5g	Shell Italia	6222	31- 1-1985
Nexagan EC	Shell Italia	5267	3- 3-1988
Sostanza attiva *Butocarbossina:*			
Able 23	Enotria	5784	1- 3-1984
Afilene 25	Sipcam	4853	19- 6-1982
Afilene 50	Sipcam	4373	25- 5-1981
Better	Dow Elanco Italia	6240	27- 2-1985
Bold	Field Farm	5605	9- 2-1989
Drawin 25	Enichem agricoltura	4357	25- 5-1981
Butafid 50	Enichem agricoltura	4358	25- 5-1981
Drawin EC 50	Wacher Chemie	6705	4- 6-1986
Afort	Shell Italia	4498	19-10-1981
Sostanza attiva *Cianato di potassio:*			
Cepan	Sipcam	3061	19- 4-1979
Sostanza attiva *Cloramben:*			
Amiben granulare	Enichem agricoltura	2839	9- 8-1978
Amiben liquido	Rhone Poulenc Agro	2861	8- 6-1978
Sostanza attiva *Cloraniformetano:*			
Imugan	Bayer Italia	1294	28- 6-1973
Sostanza attiva *Clorbenside:*			
Redon	Sariaf	3654	30- 5-1980
Redon L	Sariaf	3824	11- 9-1980
Ovoclor PB	Siapa	3487	14- 1-1980
Sostanza attiva *Clorbenside (in associazione con altri pp.aa.)*			
Facmor	Aziende agrarie Trento	2277	9- 7-1976
Kelmor S	Aziende agrarie Trento	3432	14- 1-1980
Utamit K Caffaro	Caffaro	3652	30- 5-1980
Paramitoil	Siapa	2601	4- 7-1977
Paramitoil E	Siapa	2604	4- 7-1977
Litim	Siapa	3623	4- 4-1980
Mitoil	Siapa	6934	14- 1-1987
Tedov	Siapa	3741	19- 6-1980
Kelcide	Formenti	3048	6- 4-1979
Sostanza attiva *Clorfenac:*			
Fenac	Enichem agricoltura	2479	19- 3-1977
Sostanza attiva *Dialifos:*			
Torak	Siapa	0306	4-12-1971
Florithion	Sipcam	0187	9- 8-1971
Polithion	Sipcam	1807	8- 4-1974

Prodotto	Impresa	Reg. n.	Data
Sostanza attiva *Dinoterb:*			
Sevtox	Sipcam	2809	7- 8-1978
Erbogil S	Rhone Poulenc agro	2685	18-10-1977
Sostanza attiva *Dinoterb (in associazione con altri pp.aa.):*			
Clonel A	BPD international	2461	16- 2-1977
Tolkan A	Rhone Poulenc agro	2463	16- 2-1977
Tolkan V	Rhone Poulenc agro	2696	23-11-1977
Tolkan S	Rhone Poulenc agro	6061	8-10-1984
Clonel V	BPD international	2697	3- 8-1981
Sostanza attiva *Etem (in associazione con altri pp.aa.):*			
3 Effe S	Siapa	4871	19- 6-1982
Siaprit	Siapa	3175	1- 8-1979
Siaprit bianco	Siapa	0221	22-11-1971
Siaprit PS	Siapa	4872	19- 6-1982
Silcap	Silia	5371	15- 6-1983
Silcap bianco	Silia	5366	15- 6-1983
Silcap PS	Silia	5370	15- 6-1983
Sostanza attiva *Etion:*			
Acation MT	Enichem agricoltura	2633	7- 7-1977
Et 20	Sariaf	2274	18- 8-1976
Et 25	Sariaf	2273	5- 7-1976
Etion E 20	Siapa	2269	18- 8-1976
Etion 30 PB	Siapa	2339	5-10-1976
Ager etion	I.Pi.Ci.	5743	23- 2-1984
Sostanza attiva *Etion (in associazione con altri pp.aa.):*			
Etiol	Siapa	2284	6- 7-1976
Sevition	Siapa	2246	28- 5-1976
Sostanza attiva *Lindano:*			
Belgrano HBC	Sariaf	3312	22-10-1979
Derrosan	P.K. Plant Chemicals	3919	13-10-1980
Geosan	Aziende agrarie Trento fitofarmaci	2456	31- 1-1977
Agrofid P	Ital agro	2523	13- 6-1977
Fitogamma cereali	Agrimont	2669	17-10-1977
Salvagrano polvere	Scam	0214	20-11-1971
Lintox cereali	Siapa	2791	19- 4-1978
Ceregamma P	Sipcam	2819	30- 5-1978
Disinfestante Gammexane	ICI Solplant	2792	19- 4-1978
Gamma Tecniterra inodoro	Tecniterra	2629	4- 7-1977
Fruigamma	Zapi	0772	16- 3-1972
Ager risina	I.Pi.Ci.	2489	18- 3-1977
Frumentir	Enichem	2757	19- 4-1978
Silsol cereali	Silia	5912	7- 6-1984
Cerecons 0,5 P	Sivam	4404	25- 5-1981
Labioseed	Laboratorio biofarmacologico italiano	5242	16- 2-1983
Silgamma	Silia	4097	9-12-1980
Diazilin	Siapa	2568	21- 6-1977
Agrofid P	Caffaro Ital agro	2325	13- 6-1977
Sostanza attiva *Nabam:*			
Nabarex	BPD	1612	20- 2-1975
Algalga	Caffaro	1152	9- 2-1973
Ravital G	Rhone Poulenc agro	3405	8- 1-1980
Dithane A 40	Rohm and Haas	0170	10- 5-1972
Nabam PB 80	Enichem agricoltura	0442	19- 3-1977
Nabam PB 90	Enichem agricoltura	0118	18- 1-1973
Algacid	Sipcam	4999	25-10-1982

Prodotto	Impresa	Reg. n.	Data
Sostanza attiva *Naled:*			
Bromotox	Aziende agrarie Trento fitofarmaci	4586	28-12-1981
Brexon 50 EC	Enichem agricoltura	3835	3-10-1980
Bromcid	Sipcam	0050	17- 6-1971
Sostanza attiva *Nicotina solfato:*			
Nicogen	Aziende agrarie Trento fitofarmaci	2275	9- 7-1976
Nicol	Caffaro	1227	28- 7-1973
Nicol 20	Caffaro	1419	25- 6-1974
Solfato di nicotina	Federazione italiana consorzi agrari	0386	5- 8-1971
Nik	Siapa	2068	31-10-1975
Sostanza attiva *Pertane:*			
Percide	Aziende agrarie Trento fitofarmaci	1215	28- 6-1973
Perthane EC	Rhom and Haas	3732	19- 6-1980
Dietan L	Shell Italia	0371	26- 6-1972
Dietan P	Shell. Italia	0370	15- 6-1972
Pertil M	Agrifarmax	1098	2- 1-1973
Sostanza attiva *Protoato fac:*			
Akuran 20	Shell Italia	2207	10- 4-1976
Fac 20	Agrimont	2241	28- 5-1976
F-20	Scam	1012	27-10-1972
Idac	Siapa	2577	21- 6-1977
Acarfid 20	Sipcam	2155	7- 4-1976
Fasan	ICI Solplant	2180	30- 3-1976
Afidex	Tecniterra	4488	8-10-1981
Murex	Agrifarmax	2389	27-12-1976 e 22- 3-1991
Facar E 20	Chemia	3032	7- 4-1979
Ricid	Caffaro	5818	27- 3-1984
Mitex F	BPD International	2674	7- 6-1982
Akuran	Shell Italia	2152	30- 3-1976
Ovifac	Agrimont	2230	9- 4-1976
Facarol	Sariaf	2162	12- 4-1976
Fadion	Sipcam	2145	7- 4-1976
Acarkil 2	ICI Solplant	2352	13-12-1976
Novocar	Tecniterra	2709	13- 1-1978
Murvite	Dow Elanco Italia	2196	8- 5-1976
F.P. 40	Scam	3180	5- 7-1979
Tetrafac	Scam	2571	7- 5-1977
Ovacron	Caffaro	6098	24-10-1984
Acarfon	Agrifarmax	4761	13- 5-1982 e 22- 3-1991
Oleofac 3	Agrimont	2369	25-11-1976
Ovacron N	Caffaro	6859	11-11-1986
Sostanza attiva *Tepp:*			
Agrotepp	Agronova	0153	26- 6-1972
Tep val	Agrifarmax	2737	5- 8-1978 22- 3-1991
Sostanza attiva *Zireb:*			
Senam blu	Agrimont	0643	17- 2-1972

91A5469

DECRETO 29 novembre 1991.

Quarto aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987 concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi;

Visto in particolare il relativo art. 10 che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone l'immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e dal decreto ministeriale 1° agosto 1990, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse;

Visti i propri decreti 11 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1987, 6 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1988, 27 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e 9 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1990, concernenti l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie;

Viste le ulteriori comunicazioni fornite dai Paesi esteri esportatori in ordine alla idoneità igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone acquee di provenienza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto — con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali è stata da essi ufficialmente attestata l'idoneità igienico-sanitaria — le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine, i periodi dell'anno in cui è consentita

l'importazione di cui al decreto 11 febbraio 1987 ed i tempi di depurazione obbligatoria cui gli stessi devono essere sottoposti, è così integrato:

Venezuela:

area marina: Baia la Restinga (Isolà di Margarita);

specie molluschi: Tivela mactroides (vongola venezuelana);

periodo di importazione: da gennaio a dicembre;

tempo di depurazione: 48 ore.

Il presente decreto darà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1991

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

91A5470

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 novembre 1991.

Integrazione al decreto ministeriale 26 marzo 1988 relativo ai criteri di calcolo dei benefici pubblici pregressi usufruiti da società cooperative e loro consorzi di rilevanza nazionale per l'acquisizione, realizzazione e ampliamento di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale n. 21978 del 26 marzo 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1991), con il quale sono state dettate disposizioni in merito ai criteri di calcolo dei benefici pubblici pregressi a qualsiasi titolo usufruiti da società cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale per l'acquisizione, realizzazione e ampliamento di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di impianti di produzione integrata, da detrarre dalle provvidenze pubbliche concesse ai sensi dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dell'art. 3, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e dell'art. 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera *c);*

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, di rifinanziamento della citata legge n. 752/1986;

Ritenuto, in relazione alle esperienze acquisite in ordine all'applicazionedel citato decreto ministeriale n. 21978 del 26 marzo 1988, di integrare i suddetti criteri per la determinazione dei benefici pubblici pregressi;

Decreta:

Al decreto ministeriale n. 21978 del 26 marzo 1988 relativo alla determinazione dei criteri di calcolo dei benefici pubblici pregressi a qualsiasi titolo usufruiti da società cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale per l'acquisizione, realizzazione e ampliamento di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché di impianti di produzione integrata, è aggiunto il seguente art. 3:

«Su documentata istanza dell'organismo cooperativo interessato, i termini di cui all'art. 2, lettera *a)*, possono essere abbreviati fino ad un terzo della loro durata nei casi di comprovata necessità di smobilizzo del patrimonio realizzato o acquisito con le provvidenze pubbliche di cui al precedente art. 1».

Roma, 11 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5467

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 settembre 1991.

Procedure per il finanziamento di iniziative di cooperazione internazionale e comunitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, sull'«ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la delibera del CIPI in data 9 luglio 1987 sui criteri per l'attuazione della legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visto il regolamento concernente la disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-cunsultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1987;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per la gestione del «Fondo speciale per la ricerca applicata», approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1990;

Considerata la necessità di adottare procedure operative nazionali, al fine di assicurare un'efficace partecipazione dei soggetti ammessi al finanziamento di iniziative di cooperazione internazionale e comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti di cui all'art. 2, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentare domanda al Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per le relazioni internazionali, per il finanziamento di un progetto di ricerca applicata nell'ambito di una iniziativa di cooperazione internazionale e comunitaria, approvata nelle sedi competenti.

Art. 2.

I competenti uffici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attivano l'Istituto mobiliare italiano per la concessione di un finanziamento per il progetto di ricerca applicata ai sensi della legge n. 22/1987 provvedendo all'avvio della procedura nazionale.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dà comunicazione all'IMI dell'approvazione in sede internazionale del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1 delle direttive CIPI del 9 luglio 1987.

Art. 3.

La commissione tecnico-consultiva, acquisito il parere di competenza sulla domanda di partecipazione da parte dell'IMI, redige un'apposita relazione contenente:

giudizio globale di rispondenza all'iniziativa di cooperazione;

indicazione degli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica alla ricerca applicata;

indicazione della forma e dell'entità dell'intervento concedibile, ai fini dell'armonizzazione con quelli riservati dalle rispettive autorità governative ai partecipanti degli altri Paesi interessati alla stessa iniziativa.

Art. 4.

Sulla base della relazione di cui al precedente art. 3, il Ministro con proprio decreto ammette la domanda al finanziamento pubblico, indicandone l'entità e la forma.

Art. 5.

Ove necessario, il decreto di finanziamento e la relativa documentazione vengono notificati alla Commissione CEE, per il parere di rito sugli aiuti di Stato alle imprese.

All'esito del parere della Commissione CEE, l'IMI stipula la convenzione con il soggetto che ha proposto la domanda, nel rispetto dei termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge n. 22/1987.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

91A5473

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 1991.

Entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Bologna, in Bologna.

imposta

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell' imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Visto il decreto 1° agosto 1991 con il quale si è provveduto all'istituzione nella provincia di Bologna di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede nello stesso comune capoluogo, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalità e degli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;

Visto l'art. 1 del menzionato decreto 1° agosto 1991 con il quale è stata attribuita al primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Bologna la giurisdizione sul comune capoluogo e al secondo ufficio la giurisdizione sui restanti comuni della provincia;

Considerata l'opportunità di provvedere alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto 1° agosto 1991 relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Bologna;

Decreta:

Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Bologna con sede nello stesso comune capoluogo, entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1992, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione della dichiarazione per il periodo d'imposta 1991) a decorrere dalla stessa data nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale nei comuni della provincia di Bologna escluso il capoluogo facenti parte della propria circoscrizione territoriale, anche relativamente ai periodi d'imposta pregressi.

Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Bologna relativamente ai soggetti che cessano l'attività entro il 31 dicembre 1991 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 1991, nonché per l'appuramento delle dichiarazioni già prodotte e l'esecuzione dei rimborsi già richiesti.

Al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto è attribuito il codice ufficio n. 120 e sarà provveduto alla riattribuzione d'ufficio di un nuovo numero di partita IVA ai contribuenti interessati mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al modello allegato al presente decreto.

Roma, 29 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

II° UFFICIO IVA DI
BOLOGNA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE
DEL NUOVO NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO O NATURA GIURIDICA

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV	INDIRIZZO

TIPO ATTIVITA

DATI RELATIVI AL

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

DATA ____________

Il Direttore del Centro
Informativo. Tasse

AVVERTENZE

Il Decreto Ministeriale 1 agosto 1991 ha istituito, nella provincia di Bologna, un secondo ufficio IVA con sede nello stesso comune di Bologna, situato in Via Barozzi 8: tale ufficio è competente sui soggetti residenti nei comuni della provincia escluso il comune capoluogo.

Il presente certificato di attribuzione del nuovo numero di partita IVA viene inviato ai soggetti rientranti nella giurisdizione del secondo ufficio IVA di Bologna.

Il nuovo numero di partita IVA ha validità dal 1° gennaio 1992 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente numero di partita IVA il quale dovrà tuttavia continuare ad essere utilizzato per i rapporti pendenti con il primo ufficio IVA di Bologna.

In particolare la nuova partita IVA deve essere indicata:

- nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1991 che deve essere presentata al secondo ufficio IVA di Bologna;

- sulle fatture e su tutti i documenti inerenti l'attività esercitata, emessi a partire dall'1/1/1992;

- sui versamenti effettuati presso le aziende di credito a partire dall'1/1/1992 semprechè afferenti annualità d'imposta 1991 e successive. A tale proposito si precisa che i contribuenti rientranti nella giurisdizione del secondo ufficio IVA devono effettuare i versamenti presso gli sportelli bancari delegati alla riscossione e ubicati nel territorio dei comuni della provincia con esclusione di Bologna.

Nel caso in cui si rilevino errori nei dati esposti nel presente certificato, il contribuente deve provvedere a farli rettificare, entro il 31.12.1991, presso il primo Ufficio IVA di Bologna.

91A5485

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 ottobre 1991.

Approvazione del modello tipo di bilancio, cui devono conformarsi i bilanci delle società, delle aziende e degli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Visto in particolare l'art. 21, comma 11, di detta legge, che prevede che le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisioni i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello tipo di bilancio allegato al presente decreto, cui devono conformarsi i bilanci delle società, delle aziende e degli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO

MODELLO TIPO DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

Attività

—

1. Immobili non industriali
2. Impianti e macchinari
   a) opere devolvibili
   b) fabbricati e terreni industriali
   c) impianti di produzione
   d) linee di trasporto
   e) stazioni di trasformazione
   f) reti di distribuzione
3. Mobili e attrezzature
4. Altre attività patrimoniali
   a) Impianti in costruzione
   b) diverse
5. Partecipazioni
6. Scorte
   — materiali
   — combustibili
   — altri
7. Crediti verso utenti
   a) crediti verso utenti
   b) crediti verso utenti per fatture da emettere
8. Crediti verso società controllate ed enti collegati
9. Effetti attivi
10. Altri crediti
   a) verso personale
   b) verso la Cassa conguaglio per il settore elettrico
   c) anticipi
   d) diversi
11. Titoli di credito a reddito fisso
12. Banche
13. Tesoreria, cassa e valori assimilati
14. Spese e perdite da ammortizzare
15. Ratei e risconti attivi
16. Perdite esercizi precedenti
   Totale attività
17. Perdita d'esercizio
   Totale a pareggio
18. Conti d'ordine

Passività

—

1. Fondo di dotazione
2. Fondo di riserva
   a1) fondo riserva statutario
   a2) fondo finanziamento sviluppo impianti
   b) fondo contributi in conto capitale
3. Fondo di riserva per conguaglio monetario
4. Fondo ammortamento
   a) fondo ammortamento immobili non industriali
   b1) fondo ammortamento opere devolvibili
   b2) fondo ammortamento fabbricati industriali
   b3) fondo ammortamento impianti di produzione
   b4) fondo ammortamento altri impianti elettrici
   c) fondo ammortamento mobili e attrezzature
   d) fondo ammortamento anticipati (art. 67 del D.P.R. n. 917, 1986)
5. Fondo svalutazione crediti
6. Fondo rischi
7. Fondo oscillazione titoli
8. Fondo ripristino opere devolvibili
9. Altri fondi
   a) fondo imposte
   b) fondi diversi
10. Altre passività patrimoniali
11. Fondo trattamento fine rapporto ed obblighi simili
12. Mutui
13. Finanziamenti a breve
14. Debiti verso società controllate ed enti collegati
15. Anticipi da utenti
16. Altri debiti
   a) verso personale
   b) verso la Cassa conguaglio per il settore elettrico
17. Fornitori
18. Effetti passivi
19. Banche
20. Tesoreria
21. Ratei e risconti passivi
   Totale passività
22. Utile netto d'esercizio
   Totale a pareggio
23. Conti d'ordine

CONTO ECONOMICO

Attività

1. Esistenze iniziali
   a) materiali
   b) combustibili
   c) altre
2. Spese per acquisti
   a) energia elettrica
   b) combustibili per produzione energia elettrica
      b1) olio combustibile
      b2) gas metano
      b3) altri
   c) altri combustibili
   d) materiali
3. Spese per lavori, manutenzioni e riparazioni
4. Spese per prestazioni di servizi
   a) vettoriamento energia elettrica da altre imprese
   b) altre
5. Spese di personale
   a) retribuzioni lorde
   b) oneri sociali obbligatori
   c) oneri sociali facoltativi
   d) indennità di fine rapporto
   e) quote pensioni CPDEL
   f) altre
6. Storni attività ammortizzabili
7. Imposte, tasse
   a) contributi comuni montani, canoni, derivazioni, tasse, licenze
   b) imposte e tasse dell'esercizio in corso
   c) quote di prezzo per la Cassa conguaglio per il settore elettrico
8. Interessi su debiti verso società controllate ed enti collegati
   a) su fondo di dotazione
   b) su altri debiti
9. Interessi su mutui
10. Interessi su finanziamenti a breve
11. Interessi su altri debiti
12. Spese generali
13. Perdite su crediti, su titoli e varie
14. Ammortamenti
   a) ammortamento immobili non industriali
   b) ammortamento opere devolvibili
   c) ammortamento fabbricati industriali
   d) ammortamento impianti di produzione
   e) ammortamento altri impianti elettrici
   f) ammortamento mobili e attrezzature
   g) ammortamento per ripristino opere devolvibili
   h) ammortamenti anticipati
15. Accantonamenti
   a) in fondo svalutazione crediti
   b) in fondo rischi
   c) in fondo trattamento di fine rapporto
   d) in fondo oscillazione titoli
   e) in altri fondi
16. Sopravvenienze passive e insussistenze attive
17. Quote di spese e perdite da ammortizzare

Totale costi

Utile netto

Totale a pareggio

Passività

1. Ricavi da vendite e prestazioni
   a) Vendite
      I) Energia elettrica fatturata
         i) ad altre imprese elettriche
         ii) ad utenti
         a) illuminazione pubblica
         b) usi domestici
         c) usi diversi da abitazione
            c1) fino a 30 kW
            c2) da 30 A 500 kW
            c3) oltre 500 kW
      II) Energia elettrica da fatturare
      III) Calore
   b) Prestazioni
      I) contributo allacciamenti
      II) pedaggi
      III) prestazioni a terzi
      IV) altri
2. Contributi in conto esercizio
   a) da Cassa conguaglio per il settore elettrico
   b) altri
3. Dividendi da partecipazione
4. Proventi da investimenti immobiliari
5. Proventi e ricavi diversi
6. Rimborsi diversi
7. Ricavi di attività smobilizzate
8. Storni di ammortamenti relativi ad attività smobilizzate
9. Sopravvenienze attive e insussistenze passive
10. Interessi su titoli a reddito fisso
11. Interessi su depositi bancari e tesoreria
12. Interessi su crediti verso società controllate ed enti collegati
   a) su fondo di dotazione
   b) su altri crediti
13. Interessi su altri crediti
   a) verso utenti
   b) crediti diversi
14. Accantonamenti utilizzati
   a) fondo svalutazioni crediti
   b) fondo rischi
   c) fondo trattamento fine rapporto
   b) fondo oscillazione titoli
   e) fondo ripristino opere devolvibili
   f) fondi diversi
15. Costi capitalizzati
   a) da spese per acquisti
   b) da spese per lavori, manutenzione e riparazioni
   c) da spese per prestazione di servizi
   d) da spese di personale
   e) da interessi passivi
   f) da spese generali
16. Rimanenze finali
   a) materiali
   b) combustibili
   c) altre

Totale ricavi

Perdita netta

Totale a pareggio

Note:

1. Nella relazione al bilancio, dovrà essere esposta, così come previsto dall'art. 10 della legge n. 72/1983, la formazione, anche attraverso le successive rivalutazioni operate in base a disposizioni legislative, della consistenza delle voci 1, 2, 3 e 4 dello stato patrimoniale; per ciascuna di queste deve poi essere indicato il dettaglio dei relativi ammortamenti effettuati.

2. Nella relazione al bilancio la voce 7.*a)* della sezione Attività dello stato patrimoniale, deve essere così suddivisa:

enti pubblici;
altri utenti.

3. Nella sezione Avere del conto economico, la voce 1), *a)*, III) va indicata solo se non viene presentato un conto economico separato per il settore calore.

91A5472

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/11/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo - GR 38032
1 f 4 mg 2 ml - 27612035 - L. 33.400

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5499

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/12/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzó al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo - GR 38032
1 f 8 mg 4 ml - 27612047 - L. 52.450

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5500

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/13/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo - GR 38032

2 f 4 mg 2 ml - 27612050 - L. 55.000

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5501

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/14/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19 comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo - GR 38032

2 f 8 mg 4 ml - 27612062 - L. 102.050

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5502

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/15/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo - GR 38032
6 cpr 4 mg - 27612011 - L. 117.000

Il prezzo deliberato sarà efficace solò dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5503

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/16/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo GR 38032
6 cpr 8 mg - 27612023 - L. 197.050

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente, o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5504

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/17/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Duncan - GR 38032/D
1 f 4 mg 2 ml - 27613037 - L. 33.400

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5505

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/18/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Duncan - GR 38032/D

1 f 8 mg 4 ml - 27613049 - L. 52.450

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5506

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/19/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Duncan - GR 38032/D

2 f 4 mg 2 ml - 27613052 - L. 55.000

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5507

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/20/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Duncan - GR 38032/D
2 f 8 mg 4 ml - 27613064 - L. 102.050

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5508

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/21/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Duncan - GR 38032/D
2 cpr 4 mg - 27613013 - L. 117.000

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5509

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/22/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977 n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Duncan - GR 38032/D
6 cpr 8 mg - 27613025 - L. 197.050

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5510

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/23/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo Allen - GR 38032/GA
1 f 4 mg 2 ml - 27614039 - L. 33.400

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5511

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/24/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo Allen - GR 38032/GA
1 f 8 mg 4 ml - 27614041 - L. 52.450

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5512

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/25/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo Allen - GR 38032/GA
2 f 4 mg 2 ml - 27614054 - L. 55.000

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5513

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/26/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo Allen - GR 38032/GA
2 f 8 mg 4 ml - 27614066 - L. 102.050

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5514

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/27/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo Allen - GR 38032/GA
6 cpr 4 mg - 27614015 - L. 117.000

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5515

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/28/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza:

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Glaxo Allen - GR 38032/GA
6 cpr 8 mg - 27614027 - L. 197.050

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5516

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 230 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Firenze la donazione di L. 2.000.000 per il seminario di applicazione forense.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 231 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Prato la donazione di L. 2.000.000 per il dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 232 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 66.000.000 per il dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 233 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America la donazione di 2.000 dollari pari a L. 2.334.000 per la biblioteca di storia e letteratura nord-americana.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 234 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Fiorenzo Ugolini la donazione della sua biblioteca del valore di L. 60.000.000 per il dipartimento di scienze del suolo e nutrizione della pianta.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 235 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di un'apparecchiatura scientifica del valore di L. 50.000.000 per il dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 377 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Monte dei Paschi di Siena la donazione di L. 10.000.000 per il dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 378 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della provincia di Firenze la donazione di L. 5.000.000 per il dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 379 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'industria farmaceutica Serono S.p.a. la donazione di varie apparecchiature scientifiche del valore di L. 11.078.900 per il dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 380 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Toscana la donazione di L. 30.000.000 per il dipartimento di studi sul medioevo e il rinascimento.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 381 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Firenze, la donazione di L. 1.000.000 per il dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 382 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Pistoia e di Pescia la donazione di L. 2.000.000 per il dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 383 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di L. 30.000.000 per il dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 384 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana la donazione di L. 3.000.000 per la facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 385 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Hoechst Italia S.p.a. la donazione di varie apparecchiature scientifiche del valore di L. 13.300.000 per l'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 386 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'industria chimica-farmaceutica Istituto Gentili S.p.a. la donazione di abbonamenti a varie riviste per l'anno 1991 del valore di L. 2.130.000 per il dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 387 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Manetti-Roberts e C. S.p.a. la donazione di abbonamenti per l'anno 1991 a varie riviste scientifiche del valore di L. 4.928.350 per il dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 388 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Maurizio Ulivi la donazione di L. 414.750 per il centro interdipartimentale di servizi di microscopia elettronica e microanalisi M.E.M.A.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 389 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. V. Weichmann la donazione dell'opera postuma «Anatomia per uso degli studiosi di scultura e pittura» del valore di L. 2.500.000 per il museo zoologico «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 390 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Europa metalli L.M.I. S.p.a. la donazione di L. 5.000.000 per il dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 391 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di L. 10.000.000 per il dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 466 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p.a. Poli industria chimica la donazione di L. 16.500.000 per il dipartimento di anatomia umana e istologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 467 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di L. 10.000.000 per l'istituto di anatomia e istologia patologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 468 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Firenze, la donazione di L. 5.000.000 per il dipartimento di scienze della terra.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 469 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'industria Glaxo S.p.a. prodotti farmaceutici la donazione di L. 5.000.000 per il dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 470 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'associazione UNIPRO la donazione di un'apparecchiatura scientifica del valore di L. 21.000.000 per l'unità autonoma universitaria di allergologia dermatologica professionale e ambientale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 471 del 15 giugno 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p.a. Poli industria chimica la donazione di L. 5.000.000 per il centro interuniversitario di neurochimica e farmacologia chimica delle cefalee idiopatiche.

91A5396

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino n. 542/91 del 14 agosto 1991 l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) L. 5.000.000 da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari di Roma, a sostegno dell'attività di ricerca svolta nell'ambito della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

2) L. 18.504.732 da parte del comitato organizzatore del convegno «IV Giornate di aggiornamento culturale di clinica protesica», a favore dell'istituto policattedra di clinica odontostomatologica cattedra di protesi dentaria, per l'acquisto di beni strumentali e materiali di consumo utili alla ricerca in campo protesico;

3) L. 4.000.000 da parte della Fondazione Anna Villa Rusconi, a sostegno delle spese generali sostenute dal dipartimento di chimica analitica per le operazioni di ricerca in corso;

4) L. 2.000.000 concesso dalla Cassa di risparmio di Torino, a sostegno dell'attività di ricerca svolta nell'ambito della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia - facoltà di agraria;

5) L. 20.000.000 da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, a favore del dipartimento di patologia animale per contribuire all'acquisto di un microscopio mod. Diastar della Reichert;

6) L. 1.000.000 da parte della Neopharmed S.p.a., a favore del dipartimento di fisiopatologia clinica per contribuire a esigenze di spese connesse con la gestione del corso di perfezionamento in «metodologia clinica delle cefalee, ricerca e terapia»;

7) L. 11.290.703 da parte della AIRC (Association for International Cancer Research), a favore del dipartimento di medicina ed oncologia sperimentale) quale contributo di ricerca per l'anno in corso;

8) L. 75.695.037 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO, Ginevra), a favore del dipartimento di genetica, biologia e chimica medica, quale contributo di ricerca per il progetto «Role of macrophages in falciparum malaria and their possible involvement in immunosuppression»;

9) L. 10.000.000 da parte della Banca popolare di Novara, a favore del dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana, quale contributo per l'acquisto di attrezzature, responsabile il prof. Marchisio nell'ambito dell'attività di ricerca svolta presso la sezione di istologia del dipartimento;

10) L. 2.000.000 da parte della società Stet, a favore del dipartimento di traumatologia, ortopedia e medicina del lavoro, quale contributo per l'attività di ricerca del dipartimento;

11) L. 7.437.040 da parte della società Arthur Andersen & Co., a favore dell'istituto di ricerche economico-aziendali quale contributo di ricerca;

12) L. 8.000.000 da parte della ditta Guigoz, a favore dell'istituto di puericultura quale contributo di ricerca;

13) L. 3.000.000 da parte del comitato promotore del convegno I.S.M.I.S. (Third International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems), a favore del dipartimento di informatica quale contributo per una ricerca sull'intelligenza artificiale;

14) L. 1.000.000 da parte della Beckman Analytical S.p.a., a favore del dipartimento di medicina e oncologia sperimentale - sezione di patologia generale, quale contributo per le spese di organizzazione del secondo incontro su «La cancerogenesi come processo» organizzato dal sopracitato dipartimento;

15) L. 30.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore dell'istituto di chimica farmaceutica applicata quale contributo per l'acquisto di un Bioscan - Imaging Radio-Scanner e di accessori per «Titertek Multiskan Plus MK II»;

16) L. 8.000.000 da parte del comitato promotore del convegno ILCAP 89, a favore del dipartimento di informatica quale contributo per ricerche nell'ambito della semantica dei linguaggi di programmazione;

17) L. 1.000.000 da parte della Cassa di risparmio di Torino, a favore del dipartimento di biologia animale a sostegno dei seminari didattici per la scuola media e secondaria, organizzati dalla dott.ssa Elena Camino;

18) L. 3.000.000 da parte della Martini e Rossi, a favore della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia a sostegno dell'attività di ricerca svolta dalla sopracitata scuola di specializzazione;

19) L. 11.076.739 da parte della AIRC (Association for International Cancer Research), a favore della sezione di patologia generale del dipartimento di medicina ed oncologia sperimentale quale contributo di ricerca per l'anno in corso;

20) L. 22.500.000 da parte della Shering-Plough S.p.a., a favore del dipartimento di medicina e oncologia sperimentale quale contributo liberale per la collaborazione scientifica operante dal 1987 nell'ambito degli studi sulla terapia della epatite cronica non A non B compiuti presso la cattedra di medicina interna afferente al sopracitato dipartimento;

21) L. 8.000.000 da parte della Fiat - Centro iniziative sociali, a favore dell'istituto di chimica farmaceutica applicata quale contributo destinato all'acquisto di un Titertek Multiskan Plus MK II;

22) L. 500.000 da parte della Banca Sella, a favore del dipartimento di psicologia a sostegno dell'organizzazione del convegno «Il bambino diviso. La prevenzione del danno da alta conflittualità familiare»;

23) L. 1.000.000 da parte dell'azienda Tenimenti di Barolo e Fontanafredda, a sostegno dell'attività di ricerca svolta nell'ambito della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

24) L. 20.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore della biblioteca della facoltà di economia e commercio a sostegno del programma di aggiornamento e potenziamento della biblioteca (acquisto di materiale bibliografico);

25) L. 11.500.000 da parte del Centro iniziative sociali Fiat, a favore dell'istituto di medicina interna e destinato all'acquisto di una cappa di sicurezza di classe II, tipo A, flusso laminare verticale «classe 100» contro i rischi biologici mod. B 513/6 A da banco;

26) L. 1.700.000 da parte della Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi, a favore dell'istituto di malattie infettive per ricerche sulla epidemiologia dell'AIDS;

27) L. 15.000.000 da parte della società Lavazza, a favore del dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco quale contributo di ricerca per lo sviluppo di metodi di controllo di qualità del caffè. Deliberazione del consiglio di amministrazione del 20 luglio 1990;

28) L. 5.000.000 da parte della Cassa di risparmio di Torino, a favore dell'istituto di discipline pediatriche quele contributo per l'organizzazione del congresso «Dal nascere al divenire nella realtà e nella fantasia»;

29) L. 1.627.000 da parte dei signori G. Ferrante e A. Spampinato, a favore del dipartimento di scienze cliniche e biologiche quale contributo per le ricerche che il dott. Franco Ghezzo, che afferisce al sopracitato dipartimento, sta conducendo in campo oncologico;

30) L. 25.000.000 da parte della Associazione italiana per la ricerca sul cancro, a favore dell'istituto di chimica farmaceutica applicata quale contributo per la ricerca «Direzionamento di tossine attraverso la coniugazione con anticorpi monoclonali»;

31) L. 10.000.000 da parte della Associazione provinciale allevatori di Cuneo, a favore del dipartimento di patologia animale quale contributo per la ricerca «Piano di lotta alla ipofertilità bovina e mortalità neonatale»;

32) L. 5.000.000 da parte della Unione camere commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, a sostegno dell'attività di ricerca svolta nell'ambito della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

33) L. 10.000.000 da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, a favore dell'istituto di zootecnica speciale quale contributo parziale per l'acquisto di uno spettrofotometro a scansione UV-Vis;

34) L. 1.000.000 da parte del Banco di Sicilia, a favore del dipartimento di psicologia per il convegno «Il bambino diviso. La prevenzione da alta conflittualità familiare»;

35) L. 5.000.000 da parte della Boehringer Mannheim Italia, a favore del dipartimento di medicina e oncologia sperimentale (sezione di patologia generale) a sostegno dell'attività di studio e ricerca sul ruolo di glutatione;

36) L. 20.000.000 da parte della Associazione italiana per la ricerca sul cancro, a favore del dipartimento di medicina e oncologia sperimentale (sezione di biochimica) a sostegno di un progetto di ricerca su «Fosforilazione della tirosina in cellule normali e neoplastiche e in cellule indotte a differenziare»;

37) L. 2.000.000 da parte della Fondazione Anna Villa Rusconi, a favore del dipartimento di chimica analitica quale contributo per spese generali per la ricerca «Selettiva e sensibilità della metodica analitica HEIA di determinazione di apteni per lo sviluppo e applicazione in diversi settori;

38) L. 8.000.000 da parte del comitato promotore del convegno ICALP, a favore del dipartimento di informatica per ricerche nell'ambito delle semantica dei linguaggi di programmazione;

39) L. 1.000.000 da parte della Unione industriale di Torino, a sostegno dell'attività di ricerca svolta dalla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

40) L. 11.630.850 da parte della Association for International Cancer Research, a favore del dipartimento di medicina e oncologia sperimentale per le ricerche condotte dalla sezione di patologia generale;

41) L. 2.430.102 da parte del Ministerio De Education Y Ciencia della Spagna, per le spese inerenti le ricerche della dott.ssa Elisa Marti, ospite presso il dipartimento di biologia animale;

42) L. 39.894.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore del dipartimento di chimica generale e organica applicata per l'acquisto di un sistema di alimentazione per l'intrappolamento di ioni in fase gassosa della ditta Finnigan Mat di Roma;

43) L. 5.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore del dipartimento di scienze cliniche e biologiche al quale è affidata la gestione organizzativa del convegno sul tema «On the Molecular and Developmental Biology of Dictyostelium;

44) L. 3.000.000 da parte dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, a favore dell'istituto di patologia vegetale quale contributo per la realizzazione del convegno internazionale su «Le tecniche di lotta integrata contro i parassiti delle colture in serra»;

45) L. 4.000.000 da parte dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, a favore del servizio generale della facoltà di agraria quale contributo per la pubblicazione di una guida di presentazione del corso di laurea;

46) L. 5.000.000 da parte della Associazione provinciale allevatori, a favore del dipartimento di patologia animale per le ricerche nell'ambito del piano di lotta all'ipofertilità bovina;

47) L. 29.880.900, per l'acquisto di una apparecchiatura per la localizzazione intraoperatoria di focolai neoplastici, da parte della Fiat - Centro iniziative sociali, a favore della cattedra di semeiotica chirurgica, titolare prof. Mussa, afferente all'istituto di clinica chirurgica;

48) L. 500.000 da parte della famiglia del defunto sig. Pietro Fontana e dei colleghi di lavoro del sig. Luciano Fontana, a favore dell'istituto di medicina e chirurgia geriatrica;

49) L. 15.000.000 da parte della Cassa di risparmio di Torino, a favore della biblioteca della facolta di economia e commercio per l'acquisto di materiale bibliografico;

50) L. 5.000.000 da parte della Banca popolare di Novara, a favore del dipartimento di medicina e oncologia sperimentale per l'acquisto di attrezzature di ricerca per la sezione di biochimica del dipartimento di medicina e oncologia sperimentale;

51) L. 14.994.000 da parte della Fiat - Centro iniziative sociali, a favore del dipartimento di scienze cliniche e biologiche per l'acquisto di un congelatore a — 80°;

52) L. 10.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore del dipartimento di psicologia per la realizzazione di un programma di ricerca sul «uso e abuso di alcool in Piemonte»;

53) L. 3.000.000 da parte della Banca popolare di Novara, a favore del dipartimento di scienze antropologiche archeologiche e storico territoriali quale contributo scavi;

54) L. 2.000.000 da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, a sostegno della attività di ricerca svolta dalla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

55) L. 1.000.000 da parte dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, a sostegno dell'attività di ricerca svolta dalla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

56) L. 6.000.000 da parte della Star Mellin S.p.a., a favore dell'istituto di puericultura per scopi scientifici e culturali;

57) L. 20.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, quale contributo per l'acquisto di attrezzature od apparecchiature impiegate per la ricerca tecnico-scientifica svolta nel laboratorio odontoprotesico del reparto di protesi dentaria dell'istituto policattedra di clinica odontostomatologica;

58) L. 20.000.000 da parte della Fiat - Centro iniziative sociali, a favore dell'istituto di chirurgia d'urgenza quale contributo per l'acquisto di una parte dei componenti del sistema computerizzato Mod. 2000 Z della ditta Sensormedics di Milano;

59) L. 13.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore della facoltà di lettere e filosofia per le spese di stampa di opuscoli destinati agli studenti dell'anno accademico 1990-91;

60) L. 5.000.000 da parte della Cassa di risparmio di Torino, a favore della facoltà di lettere e filosofia per la stampa delle guide di orientamento e dei programmi della facoltà;

61) L. 7.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore del dipartimento di storia per l'organizzazione del convegno di studi dal titolo «Politica, etica ed economia nel Settecento britannico»;

62) L. 150.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore dell'Università degli studi di Torino, per l'anno accademico 1990-91, da correlare all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 che disciplina le nomine dei rappresentanti degli organismi sovventori nell'ambito consiliare delle università;

63) L. 100.000.000 da parte della Sandoz Pharma Division Basilea, a favore del dipartimento di fisiopatologia clinica quale contributo per la sperimentazione clinica del farmaco «Long acting di bromocriptina, Parlodel LAR» condotta dal prof. Franco Camanni;

64) L. 20.000.000 da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, a favore del dipartimento di patologia animale quale contributo parziale all'acquisto di una centrifuga refrigerata computerizzata da tavolo, Omnifughe 2.0. RS della Heraeus Sepatech e di un fotometro semiautomatico Titertek Uniskan II;

65) L. 20.000.000 da parte della Fondazione La Stampa Specchio dei tempi, a favore dell'istituto di malattie infettive quale contributo per la ricerca scientifica sui batteri della legionella e di nuove metodiche per la diagnosi precoce delle legionellosi;

66) L. 5.000.000 da parte della Banca popolare di Novara, a favore del dipartimento di biologia animale per l'acquisto di apparecchiature;

67) L. 13.077.490 da parte della Association for International Cancer Research, a favore della sezione di patologia generale del dipartimento di medicina ed oncologia sperimentale quale contributo di ricerca per l'anno in corso;

68) L. 1.000.000 da parte dell'Azienda regionale dei parchi suburbani, a favore del dipartimento di produzioni, animali ispezione ed igiene veterinaria per il proseguimento delle ricerche sulla piccola selvaggina;

69) L. 5.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore del dipartimento di psicologia per le spese di organizzazione del convegno «Il bambino diviso. La prevenzione del danno da alta conflittualità familiare»;

70) L. 10.000.000 da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore della biblioteca interdipartimentale di scienze religiose «Erik Peterson» per l'acquisto di libri riguardanti i rapporti tra problemi religiosi e vita economico-sociale;

71) L. 15.000.000 da parte della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Torino, a favore del dipartimento di patologia animale per il potenziamento dei programmi di ricerca sulla ipofecondità bovina;

72) L. 5.000.000 da parte della Cassa di risparmio di Torino, a favore del dipartimento di psicologia a sostegno dell'organizzazione del convegno «Il bambino diviso. La prevenzione del danno da alta conflittualità familiare».

91A5401

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso le facoltà di giurisprudenza e di ingegneria della seconda Università di Roma da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto canonico;
istituzioni di diritto privato.

Facoltà di ingegneria:

fisica tecnica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5529

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle tradizioni popolari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5530

MINISTERO DEL TESORO

N. 238

Corso dei cambi del 6 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1201,250	1201,250	1201,200	1201,250	1201,250	1201,250	1201,160	1201,250	1201,250	1201,250
E.C.U.	1536,100	1536,100	1538 —	1536,100	1536,100	1536,100	1536,250	1536,100	1536,100	1536,100
Marco tedesco	756,500	756,500	756,250	756,500	756,500	756,500	756,500	756,500	756,500	756,500
Franco francese	221,300	221,300	221,600	221,300	221,300	221,300	221,290	221,300	221,300	221,300
Lira sterlina	2157,950	2157,950	2158 —	2157,950	2157,950	2157,950	2158,210	2157,950	2157,950	2157,950
Fiorino olandese	671,530	671,530	671,500	671,530	671,530	671,530	671,540	671,530	671,530	671,530
Franco belga	36,712	36,712	36,730	36,712	36,712	36,712	36,719	36,712	36,712	36,710
Peseta spagnola	11,813	11,813	11,840	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,810
Corona danese	194,440	194,440	194,200	194,440	194,440	194,440	194,460	194,440	194,440	194,440
Lira irlandese	2016,250	2016,250	2017 —	2016,250	2016,250	2016,250	2016,500	2016,250	2016,250	—
Dracma greca	6,621	6,621	6,622	6,621	6,621	6,621	6,623	6,621	6,621	—
Escudo portoghese	8,515	8,515	8,540	8,515	8,515	8,515	8,514	8,515	8,515	8,510
Dollaro canadese	1054,700	1054,700	1055 —	1054,700	1054,700	1054,700	1054,750	1054,700	1054,700	1054,700
Yen giapponese	9,328	9,328	9,340	9,328	9,328	9,328	9,329	9,328	9,328	9,320
Franco svizzero	854,730	854,730	854,250	854,730	854,730	854,730	854,750	854,730	854,730	854,730
Scellino austriaco	107,492	107,492	107,500	107,492	107,492	107,492	107,495	107,492	107,492	107,490
Corona norvegese	191,930	191,930	191,500	191,930	191,930	191,930	192 —	191,930	191,930	191,930
Corona svedese	206,490	206,490	206,250	206,490	206,490	206,490	206,560	206,490	206,490	206,490
Marco finlandese	278,980	278,980	279 —	278,980	278,980	278,980	277 —	278,980	278,980	—
Dollaro australiano	949,750	949,750	932 —	949,750	949,750	949,750	932 -	949,750	949,750	949,750

Media dei titoli del 6 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,425
» » » 21- 4-1987/94	87,225
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,875
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,075
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,025
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,925
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,570
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,200
» » » » 19- 5-1986/92	100,425
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,625
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,600
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,125
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,825
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,050
»	»	»	»	20-10-1986/93	100 —
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,650
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,325
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,725
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	101 —
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,025
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,875
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,250
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,975
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,275
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,725
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,300
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,650
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,350
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,875
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,600
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,300
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,325
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,075
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,350
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,375
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,325
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,425
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,175
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,100
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,075
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,300
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	21-12-1991	99,950
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,525
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,325
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,450
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,525
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,225
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,700
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,750
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,175
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,825
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,050
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,825
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,650
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,450
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,725
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,125
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,200
»	»	»	12%	1- 6-1991/96	97,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	98,950
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	98,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,850
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,700
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,575
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,975
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,425
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,175
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,525
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,275
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,025
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,425
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,325
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,875
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,375
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,525
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,025
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	98,775
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,825
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,075
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,825
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,725
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,725
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,450
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,825
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,675
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M06121

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 9 novembre 1991 la riscossione del carico tributario di L. 92.814.000 dovuto dalla S.r.l. (già S.p.a.) Alidone, con sede in Olbia (Sassari), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Sassari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1991 la riscossione del carico tributario di L. 141.007.320 dovuto dalla cooperativa Lavoratori cattolici, con sede in Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata cooperativa, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A5534

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 9 novembre 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 434.220.800 dovuto dalla S.p.a. Cementi Viterbo, con sede in Roma, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Viterbo è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 86.227.340 dovuto dalla S.r.l. Al.Sa.Ba. Grafiche, con sede in Siena, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Siena è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A5533

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via *Monte Santo*

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via *Montenotte, 36/R*

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10*). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle *quattro serie speciali:*		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189